



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi, 4 Marzo 2022 alle ore 20:00 presso la sede legale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Istituto per la famiglia - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta ed approvazione nuova denominazione associazione
2. Proposta ed approvazione variazione statuto
3. Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti soci:

Pietro Garonna, Valentina Di Chiara, Emanuela Dantoni, Rosolino Rosato, Simone Cottone, Maria Li Vigni, Daniela Coffari e Davide Cascio.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente Pietro Garonna, il quale chiama a fungere da Segretario il socio Emanuela Dantoni, la quale è delegata a redigere il presente verbale; dopodiché, constatato e fatto constatare che l'odierna riunione si è validamente costituita per la presenza di tutti i Soci aventi diritto di voto, dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare un nuovo testo dello Statuto sociale ed il cambio della denominazione sociale; dette variazioni si sono rese necessarie dopo aver rilevato alcune criticità nel testo e nella denominazione precedente, ai fini di adeguarlo ai sensi dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. detto "Codice del Terzo settore" o anche "CTS".

Si apre la discussione del primo punto all'o.d.g. ed il presidente propone come nuova denominazione: "Istituto Per la Famiglia Outside - Organizzazione di Volontariato", siglabile agli atti "IPF Outside - ODV".

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime per alzata di mano, delibera di approvare la variazione della denominazione sociale.

Successivamente il Presidente, passando al secondo punto all'o.d.g., inizia la disamina della proposta di variazione dello Statuto dell'Associazione, leggendo ogni singolo articolo dei 31 che lo compongono e al termine della quale, dopo una breve discussione, con voto unanime per alzata di mano, l'Assemblea delibera di approvare il nuovo testo dello Statuto, che viene allegato al presente verbale formandone parte integrante.

Inoltre, il Presidente viene incaricato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di esperire tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e della nuova denominazione sociale assunta presso l'Agenzia delle Entrate e per provvedere a comunicarlo alle istituzioni competenti.

Il Presidente e tutto il consiglio direttivo, vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato nuovo Statuto dell'associazione.

Nessuno altro chiede la parola, alle ore 21:00 il Presidente, dichiara chiusa l'odierna riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data

Palermo 04/03/22

Il Presidente Gennaro R.

Il Vicepresidente Vito R.

Il Segretario Enrico R.

14/03/22
20/02
3A
Segretario
169

STATUTO
ISTITUTO PER LA FAMIGLIA – OUTSIDE

Organizzazione di Volontariato

TITOLO I
COSTITUZIONE, SEDI E SCOPI

ARTICOLO 1
Denominazione e sede

1. E' costituita conformemente agli artt. 8, 18, 19, 20 e 29 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. detto "Codice del Terzo settore" o anche "CTS", l'Associazione denominata "ISTITUTO PER LA FAMIGLIA OUTSIDE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" siglabile agli atti "IPF OUTSIDE - ODV".
2. L'Associazione Nazionale IPF OUTSIDE - ODV e l'Amministrazione Centrale, autonoma rispetto a quella delle Sezioni territoriali, sono ubicate in Palermo in via Carlo de Grossis, 2/h. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la Sede Nazionale, purché all'interno dello stesso comune e tale cambiamento non costituirà modificazione statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'associazione potrà promuovere ovunque la nascita di sezioni e/o di sedi periferiche, in conformità al presente statuto ed ai suoi scopi sociali, al fine distendere la propria attività in ambito Nazionale ed Internazionale.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17.

ARTICOLO 2
Rappresentanza dell'Associazione

1. L'Associazione è rappresentata dall'Assemblea dei soci. L'assemblea generale si riunisce nella sede indicata all'art.2. Le altre assemblee saranno costituite sul territorio nazionale e saranno dipendenti organicamente dalla sede nazionale sopra indicata.

ARTICOLO 3
Statuto

1. L'organizzazione di volontariato "IPF OUTSIDE - ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce, nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato.
3. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Esso è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri

dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile ed è modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Inoltre l'Istituto può adottare dei regolamenti che disciplinano, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività.

ARTICOLO 4

Scopi e finalità

1. L'IPF OUTSIDE – ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'associazione, inoltre, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche ed artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali e di supporto per attività artistiche;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari e per le donne vittime di violenza;
 - j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - k) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));
 - m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
2. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
 3. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
 4. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Sicilia.
 5. L'Associazione opera, in maniera specifica, con prestazioni, non occasionali, di volontariato attivo e diretto nei confronti della generalità della popolazione che presenta necessità di aiuto, al fine di migliorare le condizioni di vita nella Nazione e ancor prima del suo elemento essenziale che è la famiglia.
 6. L'associazione persegue in particolare:
 - a) L'affermazione della morale e dell'etica cristiana nelle famiglie (o nuclei familiari) nella società, negli ordinamenti e nella legislazione.
 - b) La promozione del progresso umano, sociale, culturale ed economico della famiglia e di ogni suo singolo componente, in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze sane presenti sul territorio italiano ed internazionale favorendo lo sviluppo di una nuova

società, che secondo giustizia, assicuri attraverso la famiglia, la crescita globale della personalità dei singoli.

L'IPF OUTSIDE – ODV ricerca in via principale il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) Contrastare l'emarginazione;
- b) Prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone;
- c) Accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- d) Concorrere al miglioramento dei servizi sanitari con i criteri e i principi del volontariato indicati dalla legge 266/91;
- e) Concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o dei gruppi di persone;
- f) Assicurazione la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività: di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale educazione permanente per adulti;
- g) Promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e interventi in situazioni di pubbliche calamità.

Per i suoi scopi l'Associazione si avvale di ogni legge dello Stato, delle Regioni, sempre mantenendo i tratti fondamentali ed essenziali del volontariato, stabiliti dalla legge 266/91, dalle leggi regionali sul volontariato e dalle normative riguardanti la protezione civile ed il servizio civile, nelle parti compatibili con la legge sul volontariato.

7. L'attività svolta dall'associazione per le finalità sopra elencate sarà rivolta a persone svantaggiate, detti servizi possono essere volti in regime di convenzione nei limiti consentiti dall'Art. 10 della L.R. 22/94.

ARTICOLO 5

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le

banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'associazione intende:

- a) predisporre e coordinare anche con il supporto delle associazioni ed enti convenzionati attività di informazione e formazione per i genitori al fine di risolvere problemi sorti all'interno delle istituzioni scolastiche;
- b) sollecitare i soci, anche con il supporto delle associazioni ed enti convenzionati, a essere un volontario attivo e conseguentemente a rendersi disponibile ad operare nelle strutture scolastiche ai vari livelli istituzionali;
- c) individuare i problemi esistenti e promuovere le soluzioni su tematiche educative, e scolastiche in genere;
- d) elaborare linee guida nazionali finalizzate alla risoluzione di problematiche del mondo della scuola più frequenti presenti nel nostro paese;
- e) collaborare con tutte le istituzioni scolastiche, e/o anche con tutte le istituzioni pubbliche per la diffusione dei principi cristiani attraverso l'elaborazione di progetti e/o conferenze partecipando anche ad eventuali bandi;
- f) predisporre attività di sensibilizzazione per la tutela dei diritti civili delle famiglie che vogliono fondare la propria esistenza sui principi cristiani anche attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi sia in forma fisica che virtuale;
- g) offrire un servizio di accoglienza ed ascolto, anche telefonico, inerenti problematiche sociali, economiche, di violenza di genere, scolastiche e ed educazionali;
- h) organizzare attività ludico ricreative e sportive per giovani che desiderano crescere seguendo principi cristiani;
- i) svolgere attività di doposcuola.

3. Per la realizzazione dei restanti scopi il consiglio direttivo è autorizzato a svolgere una o più attività diverse da quelle indicate ai commi precedenti, purché compatibili con le attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

4. L'associazione, inoltre, può esercitare anche attività diverse da quelle già indicate, purché strumentali e/o secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

7. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario e può essere, al massimo, pari al numero della metà dei volontari dell'associazione.

8. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 6 Numero dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 7 Ammissione ed esclusione soci

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione è a tempo indeterminato.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
 - d) per causa di morte.

ARTICOLO 8 Tipo di soci, diritti e doveri

1. I soci possono essere:
 - Ordinari;
 - Onorari;
 - Sostenitori.
2. Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche la cui domanda d'ammissione venga accettata e risultino in regola col versamento delle quote sociali. I soci verseranno, congiuntamente alla domanda d'ammissione, la quota d'iscrizione il cui importo è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo. In mancanza del suddetto provvedimento del CDN sarà ritenuta valida la quota di € 10,00 (dieci).

La quota associativa deve essere versata annualmente, affinché i soci conservino ogni diritto in seno all'Associazione; hanno diritto al voto assembleare solo coloro che hanno versato detta quota almeno tre mesi prima dell'assemblea. I soci ordinari hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
3. I Soci Ordinari, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono costituire Sezioni periferiche, dotate di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, in osservanza ai principi e agli scopi dell'Istituto e sulla base del presente statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale.
 4. Sono **Soci Onorari** le persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei Consiglieri, da un Presidente di zona o da almeno 50 soci ed è approvata dal Presidente nazionale sentito dal Consiglio Direttivo. Il Presidente motiva il suo provvedimento.
 5. Sono **Soci Sostenitori** le persone fisiche e/o giuridiche che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo, corrispondono quote annuali o contributi occasionali. Gli stessi vengono ammessi all'istituto previa domanda, non hanno diritto di voto assembleare e non possono rivestire cariche statutarie.
 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, quale disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, a pagare le quote sociali e i contributi, nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo, ad eccezione, dei trasferimenti a causa di morte, è intrasferibile. La stessa non è inoltre rivalutabile. Se in regola con gli obblighi sociali, solo i soci ordinari, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega ed a recedere dall'appartenenza all'associazione.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 9

Risorse economiche

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione sono così costituite:
 - a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) da ogni altro contributo, compresi lasciti, donazioni o rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - c) contributi da parte di organismi internazionali, nazionali, regionali, locali;
 - d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2. L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2 legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
3. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili;
 - b) donazioni, lasciti o successioni
4. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo. È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventi utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. L'organizzazione può possedere o acquistare beni mobili, immobili e mobili registrati.
7. I beni di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato d'uso all'organizzazione stessa.
8. In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni residui saranno devoluti ad associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 10

Responsabilità patrimoniali

1. L'Associazione risponde degli impegni assunti unicamente dalla Sede Centrale e non dalle Sezioni, nei limiti del suo patrimonio, e viene esclusa ogni responsabilità personale dei soci, anche se ricoprono cariche sociali.
2. L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.
3. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ARTICOLO 11

Organizzazione, amministrazione e patrimonio

1. L'associazione è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale, sia a livello centrale che periferico.

ARTICOLO 12

Esercizio, bilancio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo (rendimenti economici e finanziari), secondo le disposizioni statutarie che saranno sottoposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea generale e comunque entro il 30 aprile.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Da esso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 13

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 Organi associazione

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio direttivo
 - c) Presidente
 - d) Organo di controllo – Collegio dei Probiviri
 - e) Organo di revisione - Collegio dei Revisori
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 15 Assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.
8. L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
9. L'assemblea approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
10. L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
11. L'assemblea nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
12. L'assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
13. L'assemblea delibera sull'esclusione degli associati
14. L'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
15. L'assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
16. L'assemblea delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
17. L'assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 16

Convocazione dell'assemblea generale

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
2. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
3. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
4. Nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
5. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 17

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

ARTICOLO 18

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 15.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 19

Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari minimo di 3 e massimo 25 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario.
4. Il Presidente cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
7. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.
8. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'organizzazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3/5 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e non possono essere poste limitazioni in deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 comma 15; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume tutti i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 21

Presidente e soci onorari

1. Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica a vita.
2. Per la nomina al predetto incarico si deve tener conto delle capacità morali, professionali del soggetto segnalato, nonché della sua comprovata azione a favore dell'istituto. Lo stesso può essere scelto anche tra i non soci e non è tenuto a pagare la quota associativa. Al presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, incarichi speciali per i quali ha diritto al rimborso delle spese. Può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di proposta e di intervento.
3. I soci onorari sono nominati dal Presidente sentito il CDN; non sono tenuti a pagare la quota associativa ed hanno diritto al voto nell'Assemblea Generale.

TITOLO VI COSTITUZIONE DELLE SEDI PERIFERICHE

ARTICOLO 22

Sedi periferiche

1. I Soci Ordinari possono costituire Sedi periferiche; queste ultime acquisiscono come statuto quello dell'Associazione Nazionale, senza quindi dotarsi di un proprio e per esse perdura la regolazione attuale.
2. Il Consiglio Direttivo esercita sulle Sedi periferiche compiti di propulsione, di indirizzo e di vigilanza sul loro andamento e sul raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Costituzione della sedi periferiche

1. Per la costituzione delle sedi periferiche è sufficiente formalizzare l'atto dell'apertura della struttura, con decisione unanime da parte di un numero di soci regolarmente iscritti alla Sede Centrale non inferiore a dieci.
2. Il Consiglio Direttivo, qualora lo riterrà necessario, potrà proporre all'Assemblea Generale il versamento all'associazione di una quota associativa annuale da parte di ogni sede periferica, allo scopo di fornire all'associazione medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
3. L'IPF OUTSIDE - ODV Nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie sedi periferiche.

ARTICOLO 24

Organi della sedi periferiche

1. Sono organi delle sedi periferiche:
 - a) l'Assemblea zonale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo Zonale
 - c) il Presidente zonale
2. Le sedi periferiche sono rappresentate, di fronte ai terzi ed in giudizio, dal proprio Presidente Zonale.
3. Ogni struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dall'Associazione Nazionale. È fatto espresso divieto, alle sedi periferiche, di utilizzare il Codice Fiscale o la Partita IVA della Sede Nazionale.

ARTICOLO 25

Assemblea Zonale

1. L'Assemblea Zonale è convocata dal Presidente della sede periferica, in sua assenza, o su delega, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno.
2. Per ogni altra indicazione si fa riferimento alle norme dell'assemblea nazionale. L'Assemblea Zonale costituita dai soci aventi diritto al voto di rinnova annualmente.
3. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Zonale:
 - a) i Presidenti della sede periferica

- b) i membri del Consiglio Direttivo Zonale
 - c) i soci ordinari iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
4. L'iscrizione di ogni socio è valida previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
 5. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto; può essere rappresentato con delega e può rappresentare non più di tre soci.
 6. Le deliberazioni approvate da detta Assemblea non potranno discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 26

Presidente Zonale

1. Il Presidente della sede periferica, eletto dall'Assemblea Territoriale dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente Zonale stila l'ordine del giorno, firma gli atti ufficiali della sede e ne è responsabile.

TITOLO VII ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 27

Collegio dei Probiviri

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio
 - e) sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 28

Organo di Revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

Scioglimento e destinazione del patrimonio

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 30

Azioni giudiziarie

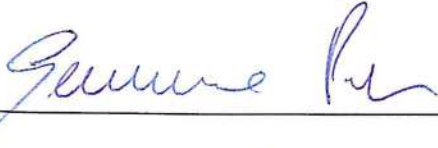
1. Per ogni azione giudiziaria intrapresa contro e dall'Associazione avrà esclusiva competenza il Foro di Palermo.

ARTICOLO 31

Applicazione del codice civile

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo, imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

Il Presidente 

Il Vicepresidente 

Il Segretario 